COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail info@comune.tarantasca.cn.it
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 10 del 25.03.2015

OGGETTO: Divieto di sosta temporaneo per pulizia strade.

IL SINDACO

Vista la richiesta di divieto temporaneo di sosta per spazzamento meccanico delle strade pervenuta in data odierna con prot. n. 1610 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che l'esecuzione di tale servizio sarà effettuato su tutte le strade del capoluogo e della frazione San Chiaffredo;

Ritenuto opportuno per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento di divieto di sosta nelle seguenti strade: CAPOLUOGO: Via Vittorio Veneto, Via C.Michelis, Via P. Bellino, Via Giovanni XXIII, P.za Marconi; SAN CHIAFFREDO: Via Don Agnese, Via del Giogo da S.R. 589 a Via Antica di Cuneo, Via Cascina Demarchi, Piazzale Centro Polivalente Intercomunale,

per consentire l'esecuzione del servizio di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA
è istituito il divieto di sosta
dalle ore 13.30 alle ore 18.30 del giorno 27.03.2015
CAPOLUOGO: Via Vittorio Veneto, Via C.Michelis, Via P. Bellino, Via Giovanni XXIII, P.za Marconi;
dalle ore 13.30 alle ore 18.30 del giorno 31.03.2015
SAN CHIAFFREDO: Via Don Agnese, Via del Giogo da S.R. 589 a Via Antica di Cuneo, Via Cascina Demarchi, Piazzale Centro Polivalente Intercomunale

1)L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea e del mantenimento in efficienza della stessa, come previsto dalle norme del D.lvo n. 285 del 30.04.1992, Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 25.03.2015

COMUNE DI TARANTASCA Prov. di Cuneo

IL SINDACO
GIORDANO Bruna